

Studio Legale Marotta

Patrocinio Magistrature Superiori

Avv. Pasquale Marotta

Specializzato in Diritto Amm.vo
e Scienza dell'Amministrazione
Perfezionato in Amministrazione
e Finanza degli Enti Locali

Avv. Giuseppe Maiolica
Avv. Antonietta Di Saverio
Avv. Ferdinando Romano
Avv. Felice Santonastaso
Dott. Carlo Alberto Calvano
Dott. Pietro Marotta

**All'Ufficio Scolastico Provinciale
di Caserta
in persona del Dirigente p.t.
pec: uspce@postacert.istruzione.it**

**Al Dirigente scolastico
dell'I.S. "A. Nifo"
di Sessa Aurunca (CE)
pec: cevc020002@pec.istruzione.it**

**Al Dirigente scolastico
dell'I.S.I.S.S. "G. Caso"
di Piedimonte Matese (CE)
pec: ceis00200v@pec.istruzione.it**

**OGGETTO: TENTATIVO DI CONCILIAZIONE AI SENSI DELL'ART.
135 DEL CCNL 29.11.2007 - ANTONELLO CARLONE, NATO A
~~ANTONELLO CARLONE~~ (CE) IL ~~01/02/1973~~ RICONOSCIMENTO
GIURIDICO DEL CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO
DETERMINATO STIPULATO CON IL DIRIGENTE SCOLASTICO
DELL'I.S. "A. NIFO" DI SESSA AURUNCA (CE), AVENTE
DECORRENZA GIURIDICA DAL 08/09/2021 E CESSAZIONE AL
30/06/2022.**

Visto il Decreto prot. n. 16196 del 06/09/2021 dell' l'Ambito Territoriale di Caserta, con il quale veniva conferita la supplenza fino al termine delle attività didattiche (30 giugno), presso l'I.S. "A. Nifo" di Sessa Aurunca (CE), classe di concorso A027 – Matematica e Fisica. al docente Antonello Carlone;

Visto il regolare servizio svolto dal prof. Antonello Carlone presso l'I.S. "A. Nifo" di Sessa Aurunca (CE) a far data dal 08/09/2021;

Visto il Decreto con prot. n. 7961 del 09/10/2021, del Dirigente scolastico dell'I.S. "A. Nifo" di Sessa Aurunca (CE), con il quale si propone all'ATP di Caserta di procedere all'esclusione del medesimo docente dalle graduatorie di 2 fascia GPS e 3 fascia delle Graduatorie di Istituto per la classe di concorso A027 *"per mancanza di Titolo valido per l'accesso alla citata classe di concorso"*;

Visto il Decreto di esclusione dell'Ufficio Scolastico di Caserta, Decreto, prot. m_pi. AOOUSPCE. REGISTRO UFFICIALE. U. 0020524 del 10/11/2021, con il quale è stata disposta: *"l'esclusione dalle Graduatorie Provinciali e di Istituto, di cui all'O.M. 60 del 10/07/2020, del docente Carlone Antonello, nato a Piedimonte Matese (CE) il 01/02/1978, per la classe di concorso A027"*.

Visto il Ricorso (R.G. n. 13237/21) presentato dal docente Antonello Carlone presso il **TAR Lazio- Roma, sezione 3B**, depositato in data 17/12/2021;

Vista la Sentenza del TAR Lazio- Roma N. 08571/2022 pubblicata il 23/06/2022 **che accoglie il ricorso**, annulla il gravato provvedimento di esclusione di parte ricorrente, ed ordina che la sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

CONSIDERATO

- il Decreto prot. n. 7961 del 09/10/2021, contenente la proposta di esclusione del dalle graduatorie di 2 fascia GPS e 3 fascia delle Graduatorie di Istituto per la classe di concorso A027 *"per mancanza di Titolo valido per l'accesso alla citata classe di concorso"*, da parte Dirigente scolastico dell'I.S. "A. Nifo" di Sessa Aurunca (CE);
- il **Decreto di esclusione** dell'Ufficio Scolastico di Caserta, Decreto, prot. m_pi. AOOUSPCE. REGISTRO UFFICIALE. U. 0020524 del 10/11/2021, con il quale è stata disposta: *"l'esclusione dalle Graduatorie Provinciali e di Istituto, di cui all'O.M. 60 del 10/07/2020, del docente Carlone Antonello, nato a Piedimonte Matese (CE) il 01/02/1978, per la classe di concorso A02;"*

- la RICHIESTA DI NON PROCEDERE AL DEPENNAMENTO ED IL SOLLECITO A PROVVEDERE A RIPRISTINARE IL RAPPORTO DI LAVORO CON DOCENTE ANTONELLO CARLONE da parte dell'avvocato Marotta in data 28/10/2021;
- la Sentenza del **TAR Lazio- Roma N. 08571/2022** pubblicata il 23/06/2022 **che accoglie definitivamente il ricorso**, annulla il gravato provvedimento di esclusione di parte ricorrente, ed ordina che la sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa e che testualmente cita: *“Per le suesposte ragioni, **il ricorso deve trovare accoglimento**, dovendosi disporre l'annullamento del provvedimento di esclusione dalla classe A027 “Matematica e Fisica” di parte ricorrente di cui in epigrafe, che deve ritenersi viziato alla stregua delle ragioni che precedono, in via derivata, a causa della illegittimità delle disposizioni contemplate dalla Tabella A del d.P.R. n. 19/2016 che, in parte qua, vanno parimente annullate per violazione dei principi di logicità e ragionevolezza (corollario della buona amministrazione), imparzialità, trasparenza (sotto il profilo della assenza di motivazione) e proporzionalità, dal momento che non consentono ai laureati in ingegneria in possesso dei requisiti previsti per insegnare, singolarmente, matematica e fisica, così come individuati dal medesimo riferimento normativo, di poterlo fare anche sulla classe A027”*.
- che le dedotte circostanze testimoniano l'assoluta infondatezza e/o erroneità nei presupposti del provvedimento di esclusione adottato dall'ATP di Caserta prot. m_pi. AOOUSPCE. REGISTRO UFFICIALE. U. 0020524 del 10/11/2021 e che l'illegittimo provvedimento adottato ha impedito al docente Carlone di continuare a prestare servizio sulla classe di concorso A027 (matematica e fisica) presso l' I.S. “A. Nifo” di Sessa Aurunca (CE);

- che la conseguente risoluzione contrattuale, disposta in data 09/10/2021, ha precluso al docente di maturare servizio presso il citato istituto; che egli, infatti, laddove non fosse stato illegittimamente licenziato, avrebbe maturato il punteggio relativo ad un'annualità di servizio; che pertanto, il prof. Carlone ha diritto al riconoscimento giuridico del servizio sulla classe di concorso A027 (matematica e fisica) con decorrenza dal 08/09/2021 e cessazione al 30/06/2022; che, invero, la Giurisprudenza ha chiarito che nell'ipotesi di annullamento dell'illegittimo licenziamento è fondata la domanda di retrodatazione degli effetti giuridici della nomina, ossia di retrodatazione della ricostruzione della carriera, atteso che l'inquadramento sul piano giuridico, ora per allora, non collide con il principio di sinallagmatica del rapporto di pubblico impiego (Cfr. T.A.R. Catania (Sicilia), sez. 11, 17/01/2013, n. 116).

Tanto premesso, il Sig. Antonello Carlone, ut supra rappresentato e domiciliato

CHIEDE

di esperire il tentativo di conciliazione ai sensi dell'art. 135 del CCNL 29.11.2007, tenuto conto delle modifiche in materia di conciliazione ed arbitrato apportate al Codice di Procedura Civile dall'art. 31 della legge 4 novembre 2010 n. 183, al fine di ottenere il riconoscimento giuridico del servizio non prestato nell'a.s. 2021/2022 a causa dell'illegittimo provvedimento adottato dall'ATP di Caserta, con decorrenza dal 08/09/2021 e cessazione al 30/06/2022 sulla classe di concorso A027 "Matematica e Fisica.

Si precisa sin da ora che, in caso di riconoscimento giuridico del servizio, il prof. Carlone è disposto a rinunciare a qualunque spettanza di tipo economico.

Per l'espletamento del tentativo di conciliazione, il professore Antonello Carlone nomina, quale proprio rappresentante, lo scrivente avv. Pasquale Marotta con studio in Caserta alla via G. Galilei n. 14.

1000

1000

1000

1000